Linee guida per la progettazione dei Piani e dei Regolamenti didattici dei corsi di studio secondo il D.M. 270/04

1. Progettazione dei piani didattici

1.1. Riduzione dei corsi di studio e articolazione in curricula

L'articolazione in curricula dei corsi di studio:

- può permettere di differenziare un cammino formativo professionalizzante all'interno di una laurea rispetto a quello orientato alla prosecuzione degli studi;
- non deve inutilmente specializzare la formazione di un laureato, poiché questo obiettivo deve essere perseguito con la laurea magistrale, nella quale i curricula assumono questo significato;
- può differenziare i cammini di studio degli studenti iscritti a corsi di studio interclasse in base alle due classi sulle quali è stato definito l'ordinamento del corso;
- può favorire l'accesso ad un corso di laurea magistrale ai laureati provenienti da diversi corsi di laurea (cfr. All.1, punto 1.4.2 del D.M. 386/07).

L'articolazione in curricula deve inoltre essere:

- una effettiva indicazione per lo studente sul modo in cui seguire un corso di studi, così come richiesto dal D.M. 270/04, laddove si enfatizza la necessità di chiarezza e trasparenza dei piani didattici;
- un obbligo per gli studenti a sostenere esami nell'ambito del curriculum prescelto (cfr. art. 19 RDA) o, per i corsi di studio per cui è prevista la presentazione di un piano di studi personale, a presentare un piano congruente con uno solo dei curricula del corso (cfr. art. 19 RDA).

Per raggiungere l'obiettivo della riduzione complessiva dell'offerta di corsi di studio si richiede, quando possibile:

- di avvalersi di una maggiore articolazione in curricula dei percorsi formativi per ridurre il numero di corsi di studio plurimi della stessa classe di laurea/laurea magistrale;
- di istituire più corsi nella medesima classe solo nel caso in cui sussistano adeguate motivazioni per tale scelta, che dovranno essere esplicitate in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi. La differenziazione tra due corsi di studio della medesima classe sarà calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro:
- di utilizzare la possibilità di istituire corsi di studio interclasse, per ridurre il numero di corsi di studio di classi diverse, tanto più in presenza di un numero non rilevante di studenti interessati (cfr. All.1, punto 1.4.2 del D.M. 386/07).

La maggior articolazione in curricula deve però essere raggiunta nei limiti della sostenibilità di strutture (aule, laboratori) e di docenza effettiva e qualificata; è inoltre non conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula all'interno di un unico contenitore, due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro (cfr. All. 1, punto 2 art.1 comma 3 D.M. 386/07).

1.2. Massima articolazione in curricula

- il numero massimo di curricula, in cui è possibile articolare un corso di studi, è calcolato dividendo il numero medio di studenti immatricolati al corso negli ultimi tre anni per il numero minimo di studenti previsto dal gruppo di studi a cui quel corso appartiene;
- nel caso in cui il numero medio di studenti superi la numerosità massima ammessa per i corsi di studio del gruppo, viene considerato il minimo tra questi due numeri;
- i curricula di una stessa laurea devono condividere almeno il 60% dei CFU relativi agli insegnamenti vincolati a specifici SSD (attività di base, caratterizzanti e affini), per garantire una adeguata omogeneità culturale; i curricula di una laurea magistrale devono condividere almeno il 40% dei CFU relativi agli insegnamenti vincolati a specifici SSD (attività caratterizzanti e affini), per garantire una adeguata omogeneità culturale;

• i curricula di una laurea devono essere differenziati per almeno il 20% dei CFU relativi agli insegnamenti vincolati a specifici SSD (attività di base, caratterizzanti e affini), per garantire una adeguata differenziazione; i curricula di una laurea magistrale devono essere differenziati per almeno il 30% dei CFU relativi agli insegnamenti vincolati a specifici SSD (attività caratterizzanti e affini), per garantire una adeguata differenziazione.

1.3. Insegnamenti in alternativa

- almeno il 60% della somma dei CFU di tutti gli insegnamenti non mutuati, relativi alle attività di base, caratterizzanti e affini presenti in un piano didattico deve essere coperto da docenti di ruolo dell'Ateneo, per valutare l'adeguatezza della copertura degli insegnamenti.
- la somma dei CFU di tutti gli insegnamenti non mutuati, relativi alle attività di base, caratterizzanti e affini presenti in un piano didattico non deve superare la somma dei CFU necessari a differenziare completamente tra loro tutti i curricula presenti, aumentata dei CFU che sarebbero sufficienti a differenziare un ulteriore curriculum.

2. Progettazione dei regolamenti didattici

2.1. Calendario Didattico di Ateneo

Le Facoltà elaborano i propri calendari didattici, compatibilmente con il seguente schema:

- suddivisione dell'anno accademico in due periodi principali più un periodo di recupero, per la definizione delle sessioni di esami e di esami di laurea, così individuati:
 - primo periodo dal 1 ottobre (cfr. art. 17.1 RDA) al 28 febbraio (termine ultimo per la validità degli esami anche per l'A.A. precedente, cfr. art. 17.3 RDA);
 - secondo periodo dall'1 marzo al 31 luglio;
 - terzo periodo l'1 agosto al 30 settembre.
- previsione di almeno tre sessioni di esami (cfr. art. 17.3 RDA), una per ogni periodo;
- previsione di almeno tre sessioni di laurea (cfr. art. 17.4 RDA), una nel primo periodo, e due nel secondo periodo di cui una entro il 30 aprile. (cfr. art. 17.4 RDA);
- non sovrapposizione tra sessioni di esame e sessioni di laurea;
- non sovrapposizione tra sessioni di esame e lezioni;
- possibilità di definire periodi di sospensione delle lezioni per effettuare prove intermedie.

Questo schema non si applica alla didattica pratica, agli stage, ai tirocini e ai corsi intensivi e può essere superato da eventuali vincoli imposti da calendari fissati da normative nazionali.

Entro il 30 giugno tutte le Facoltà comunicano il proprio calendario didattico. Questi calendari vengono poi fatti confluire, da parte della Direzione Studenti, nel calendario generale di Ateneo definitivo che viene pubblicato su web e pubblicizzato agli studenti al momento della apertura delle immatricolazioni.

2.2. Propedeuticità

• Le propedeuticità, qualora siano specificate nel Regolamento didattico di un corso di studio, devono essere rispettate da parte degli studenti; il mancato rispetto delle propedeuticità implica l'annullamento d'ufficio degli esami verbalizzati in violazione della norma.

2.3. Voto di laurea

• I regolamenti didattici dei corsi di studio devono definire chiaramente le modalità di assegnazione del voto finale.

2.4. Modalità di accesso

- Preparazione iniziale (per l'iscrizione alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico):
 - Per preparazione iniziale si intendono i saperi minimi ossia le conoscenze e competenze che consentono allo studente di seguire con profitto il percorso formativo. Si ricorda che i saperi minimi riguardano le competenze basilari, non solo aspetti specifici pertinenti le singole discipline e sono, in linea di massima, comuni a tutti i corsi di laurea di una stessa facoltà. Essi dovranno essere esplicitati nell'ordinamento e nel

regolamento dei singoli corsi. Ad esempio, per alcune Facoltà si può richiedere la capacità di espressione scritta in lingua italiana, ovvero la capacità di svolgere un'analisi morfologica e sintattica di un testo; per altre Facoltà si potrebbe richiedere la capacità di risolvere semplici problemi di logica.

- Attraverso un lavoro di coordinamento tra le Facoltà devono essere identificati degli insiemi coerenti di saperi minimi da valutare.
- Prima di verificare la preparazione iniziale l'Ateneo può offrire come supporto agli studenti delle attività formative propedeutiche, sotto forma di corsi preparatori facoltativi intensivi nei mesi estivi e nel corso del mese di settembre. Questi corsi possono essere organizzati anche per la preparazione all'accesso ai corsi di laurea programmati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999, come, per esempio, Medicina e Chirurgia.
 - Devono essere identificati fondi e strutture l'organizzazione di questi corsi.
- La verifica della preparazione iniziale deve avvenire attraverso procedure di valutazione gestite dall'Ateneo con una apposita struttura organizzativa.
- Se la verifica non sarà positiva, lo studente dovrà acquisire i saperi minimi entro il primo anno di corso. A tale scopo si deve provvedere ad organizzare ulteriori attività formative, finalizzate al raggiungimento delle competenze richieste. Il superamento della verifica finale è propedeutico all'iscrizione al secondo anno di corso.
- Devono essere identificati nel Calendario di Ateneo dei periodi per l'effettuazione e/o ripetizione delle prove.
- Tra le diverse opportunità offerte agli studenti per l'acquisizione dei saperi minimi si segnala l'opportunità di ricorrere all'esperienza TANDEM, che dovrebbe tuttavia essere riorganizzata in funzione adeguata all'obiettivo in oggetto. A tale proposito è auspicabile che le risorse TANDEM siano finalizzate anche a macro ambiti delle conoscenze e competenze di base, svincolati quindi da specifici SSD, e miranti all'acquisizione dei saperi minimi e non al riconoscimento di crediti in ingresso. La certificazione ottenuta dallo studente al termine dei corsi TANDEM permetterà in tal caso allo stesso di accedere allo specifico corso di laurea senza ulteriori verifiche.
- Adeguatezza della preparazione personale (per l' iscrizione alle lauree magistrali):
 - Lo studente che richieda l'accesso ad una laurea magistrale dovrà essere, in primis, in possesso dei requisiti curriculari previsti per accedere a quel corso. Nessuna altra valutazione potrà prescindere da questa.
 - Per gli studenti che abbiano conseguito una votazione di laurea elevata (ad esempio, 100/110), è previsto solamente un colloquio tra lo studente e una commissione del Consiglio di corso di studi per approvare, o negare, l'accesso al corso.
 - Per gli studenti che non si trovino in tali condizioni è prevista una prova di accertamento della adeguatezza della preparazione personale le cui modalità devono essere dettagliate nei regolamenti dei corsi di studio.
 - Queste prove devono essere effettuate nei periodi indicati nel Calendario di Ateneo e la loro organizzazione è sotto la responsabilità delle singole Facoltà.
 - Il mancato superamento della prova impedisce, come da norma di legge, l'accesso al corso di Laurea Magistrale. Lo studente può ripresentarsi ad un test successivo, ma l'Ateneo non è obbligato a organizzare attività formative per il raggiungimento della preparazione personale richiesta.

2.5. Guide degli studenti e indicatori di trasparenza

• Nell'elaborazione delle guide per gli studenti, le Facoltà sono invitate a fare riferimento al documento del CNVSU doc. 7/07 'I requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio universitari: percorso verso l'obiettivo dell'accreditamento'. In particolare si deve far riferimento all'Allegato 1, in cui sono precisati dettagliatamente gli indicatori/descrittori di trasparenza obbligatori.

3. Indicatori di efficienza ed efficacia

• Ogni Facoltà individua le soglie di misurazione degli indicatori di efficacia ed efficienza proposti nel documento del CNVSU doc. 7/07 'I requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio universitari: percorso verso l'obiettivo dell'accreditamento' paragrafo 4.2.